

§. 23.

Non potranno montarsi, nè navigare, bastimenti in guerra o in corso, senza sovrano assenso e patente, sotto le prescritte pene.

Nessun nostro suddito presumerà montare, e molto meno navigare in qualità di capitano di bastimento armato in guerra o corso, nè senza, nè con nostre insegne, benchè contra attuali nostri nemici, senza espresso sovrano assenso, e lettere patenti. I capitani, che con proposito deliberato e malizioso intraprendessero l'effettiva navigazione, incorreranno in pena di morte con taglio della testa; e quelli che montassero il bastimento con la determinata intenzione di navigare in corso o guerra, saranno condannati alle carceri, o all'opere pubbliche per un triennio.

§. 24.

Saranno presenti al carico e discarico, e pernottaranno a bordo de' bastimenti.

In tempo dell'attuale carico, o discarico di bastimenti, i capitani o padroni non potranno da quelli assentarsi senza urgente legittimo impedimento, nel qual caso commetteranno l'ispezione del carico e di-